



Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 13 del 27-02-2019

Oggetto: *APPROVAZIONE DEL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DEL CONTRATTO DI FIUME DELL'ALTO BACINO DEL FIUME ADDA*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	PRESIDENTE	P
ZAMBON LUCA	VICE PRESIDENTE	P
ALBERTINO DEL NERO	CONSIGLIERE	P
FRANCESCO CIOCCARELLI	CONSIGLIERE	P
OBERTI NELLO	CONSIGLIERE	P

PRESENTI...: **5**

ASSENTI.....: **0**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *APPROVAZIONE DEL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA DEL CONTRATTO DI FIUME DELL'ALTO BACINO DEL FIUME ADDA*

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione del 28 aprile 2015, n. 23 con la quale è stato approvato il "Manifesto di intenti del Contratto di fiume dell'alto bacino del fiume Adda";

VISTO lo Statuto dell'ente Parco;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 26/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", in particolare l' art. 45 comma 7, che individua nel Contratto di Fiume lo strumento di programmazione negoziata atto a promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia del servizio idraulico;
- la Legge Regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" titolo II "Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia – Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici" in particolare l' art.. 55 bis "Progetti strategici di sottobacino idrografico" ;

DATO ATTO che:

- in data 16/06/2016 è stato sottoscritto il "Manifesto di intenti" del Contratto di Fiume dell'alto bacino del Fiume Adda, attraverso un processo di concertazione tra i principali enti e soggetti portatori di interesse in tema di Fiume Adda, con la finalità di attivare strategie e politiche condivise di prevenzione del rischio, protezione del sistema fluviale, valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo locale attraverso la pianificazione e programmazione strategica integrata;
- è intenzione di tutte le parti interessate stipulare il "Contratto di Fiume dell'Alto bacino del Fiume Adda", documento teso all'attuazione delle politiche delineate dalla Comunità Europea con la Direttiva 2000/60/CE che all'art. 14 attribuisce alle Amministrazioni il compito di coinvolgere i cittadini nella pianificazione e gestione della tutela delle risorse idriche;
- la predetta Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, individua quella del bacino idrografico come corretta unità di riferimento per il governo delle acque;
- con deliberazione n. 1 del 03 marzo 2016 (DPCM 27 ottobre 2016) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha approvato il "Piano di gestione del Distretto Idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021", ed in particolare nell'Allegato 7.3 all'Elaborato 7, ritiene prioritario dar seguito, a livello regionale, alla promozione di Contratti di Fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) valide nei sottobacini regionali del Bacino del Po;
- nel Piano Territoriale Regionale (BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1°S.S.) Regione Lombardia ha espressamente dichiarato che "nell'intento di passare da politiche di tutela dell'ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesaggistico/ambientali, promuove per la riqualificazione dei bacini regionali processi partecipati (...) di Contratti di Fiume (...) individuati nel Piano di Tutela e Uso delle Acque (DGR 2244/06) come

azioni sinergiche di risanamento nei bacini che presentano problemi di recupero della qualità delle acque (Documento di Piano, Cap. 1.6.2.);

- Regione Lombardia sostiene che “per intervenire sul contenimento dei processi di progressivo degrado e compromissione paesaggistica è necessario puntare sulla costruzione di una volontà collettiva di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio, che solo tale volontà coniugata con adeguate risorse umane, finanziarie e progettuali potrà garantire l'inversione delle tendenze al degrado paesaggistico-ambientale rilevate e che particolarmente significative in tale direzione sono le iniziative come i Contratti di Fiume” (PTR, Piano Paesaggistico Regionale, Indirizzi di tutela, Parte IV);

VISTI:

- la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat");
- il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale ed, in particolare, l'art. 68-bis (Contratti di fiume) nel quale si prevede che “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”;
- il D.lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio (GU n. 16 del 20 gennaio 2006 - supplemento ordinario n. 16);
- il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

RICHIAMATI inoltre:

- il documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua tenutosi nel 2000 che prevede i "Contratti di Fiume" quali strumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci";
- il VII Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea, che ha valore vincolante per tutti gli Stati membri (art. 251 del Trattato sull'Unione europea) e che conferma e rafforza l'integrazione della dimensione ambientale nei piani e nei programmi di tutti gli enti pubblici;
- la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;
- il programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia (aggiornato con DGR 31 luglio 2017, n. 6990) che individua Contratti di Fiume e Contratti di Lago come azioni sinergiche di risanamento nei bacini che presentano problemi di recupero della qualità delle acque, anche per valutare la coerenza degli interventi previsti dalle Autorità d'Ambito con le previsioni del PTUA, in modo da evitare discrasie tra lo strumento di pianificazione regionale e la concreta programmazione degli interventi;
- il Documento di Azione Regionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico della Lombardia, approvato con D.G.R. 19 dicembre 2016 n. 6028, che individua i Contratti di Fiume tra le azioni settoriali per l'adattamento (Azioni Acqua 1-2-3);

- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 e successive varianti;
- i Piani d'Ambito delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (AATO);
- il Piano Territoriale Regionale d'Area Media e Alta Valtellina;
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Sondrio;
- i Piani di Indirizzo Forestale (PIF) delle Comunità Montane Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno, Valtellina di Tirano e Alta Valtellina;
- il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Orobie Valtellinesi;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia;

PRESO ATTO che in tale ottica la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in qualità di Ente promotore e delegato per la gestione del processo del Contratto di Fiume, ha avviato un percorso propedeutico alla costruzione di una rete attoriale da coinvolgere in un processo finalizzato alla condivisione di un Piano d'Azione per la riqualificazione dell'Alto bacino del Fiume Adda, nella quale è stata coinvolta anche la Regione Lombardia con una pluralità di portatori di interesse, sia pubblici che privati, finalizzato alla riqualificazione paesaggistica, ambientale ed insediativa dell'alto bacino del Fiume Adda;

PRESO ATTO che tale percorso condiviso ha portato, attraverso incontri, tavoli tematici e laboratori, alla:

- ricostruzione del quadro conoscitivo complessivo, riferito alle situazioni fisiche del bacino, agli attori coinvolti ed ai programmi e progetti in corso;
- attivazione di azioni unitarie e di interventi integrati per la valorizzazione territoriale, orientati ad uno sviluppo durevole e sostenibile del territorio del bacino coniugando recupero di identità, sicurezza e qualità ambientale, anche attraverso un Piano d'azione integrato finalizzato al risanamento e alla fruizione delle acque;

DATO ATTO che a seguito di tale percorso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha promosso, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della Legge 662/96, l'Accordo di programmazione negoziata "Contratto di Fiume dell'Alto bacino del Fiume Adda", che si compone di:

- il testo dell'Accordo di programmazione negoziata (Allegato A)
- Allegato 1 – Report Analisi conoscitiva
- Allegato 2 – Quadro di sintesi documento strategico
- Allegato 3 – Quadro sinottico
- Allegato 4 – Report partecipazione (tavoli tematici)
- Allegato 5 – Report partecipazione (laboratorio EASW)
- Allegato 6 – Programma d'azione
- Allegato 7 – Quadro finanziario complessivo

CONSIDERATO che il citato Programma d'Azione individua gli enti che si sono proposti come soggetti attuatori/coINVOLTI delle attività indicate nelle relative schede;

VISTO il testo dell'accordo di programmazione negoziata e i relativi allegati, ai sensi dell'art.2, comma 203, della Legge n. 662/96, "Contratto di Fiume dell'Alto bacino del Fiume Adda", allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali (Allegato A e Allegati 1,2,3,4,5,6 e 7);

DATO ATTO che:

- l'art. 6 dell'accordo prevede la costituzione di un' "Assemblea" composta dai Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati e che, alle riunioni dell'Assemblea, partecipa di diritto il Soggetto Responsabile di cui all' art. 7 dell'Accordo stesso;
- il Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni del Contratto di fiume è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio (art. 7);
- l'art. 9 dell'accordo prevede la costituzione di un "Comitato tecnico" che coordini l'attuazione delle azioni e supporti il Soggetto Responsabile nell'espletamento dei relativi compiti;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di aderire all'Accordo di Programmazione Negoziata "Contratto di Fiume dell'Alto bacino del Fiume Adda" promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio ai sensi dell'art. 2, comma 203, della Legge n. 662/96, ed alle finalità, misure ed iniziative in esso definite;
2. di approvare l'allegato schema di Accordo di Programmazione Negoziata "Contratto di Fiume dell'Alto bacino del Fiume Adda" e i relativi allegati, ai sensi dell'art.2, comma 203, della Legge n. 662/96, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato A e Allegati 1,2,3,4,5,6 e 7);
3. di dare atto che il Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni del Contratto di fiume è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio (Art. 7 dell'Accordo);
4. di delegare il Presidente, Walter Raschetti alla sottoscrizione dell'Accordo.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL QUADRO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIA=**
TA DEL CONTRATTO DI FIUME DELL'ALTO BACINO DEL
FIUME ADDA

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. 13 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to WALTER RASCHETTI

IL SEGRETARIO
F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO
(f.to *Miranda Donghi*)

IL SEGRETARIO
(f.to *Giuseppe Morrone*)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)

CONTRATTO DI FIUME



ALTO BACINO FIUME ADDA



Alto bacino fiume Adda

CONTRATTO DI FIUME ALTO BACINO DEL FIUME ADDA IN PROVINCIA DI SONDRIO

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

Premesse	3
Articolo 1 – Principi Ispiratori e Finalità	8
Articolo 2 – Ambito di Intervento e sua Rappresentazione	9
Articolo 3 – Metodologia di Sviluppo del processo	9
Articolo 4 – Scenario strategico	10
Articolo 5 – Programma d'Azione triennale	11
Articolo 6 – ASSEMBLEA	11
Articolo 7 – Soggetto Responsabile.....	12
Articolo 8 – Soggetti PROMOTORI E Attuatori.....	13
Articolo 9 – Comitato Tecnico.....	13
Articolo 10 – Dotazione Finanziaria.....	14
Articolo 11 – Tempi d'attuazione	14
Articolo 12 – Strumenti attuativi.....	15
Articolo 13 – Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma d'Azione	15
Articolo 14 – Modalità di nuove adesione di soggetti pubblici e privati	15
Articolo 15 – Inadempimento e revoca	16
Articolo 16 – Recesso.....	16
Articolo 17 – Approvazione ed efficacia	16
Allegati	16
Allegato 1 – quadro di sintesi documento strategico	16
Allegato 2 – quadro sinottico	16
allegato 3 – report tavoli tematici	16
Allegato 4 – report easw.....	16
allegato 5 – piano d'azione triennale.....	16
Allegato 6 – quadro finanziario complessivo.....	16

PREMESSO CHE:

è stato sottoscritto in data 16 giugno 2015 il Manifesto di Intenti (di seguito: Documento di Intenti) del Contratto di Fiume dell'Alto Bacino del Fiume Adda da parte di 62 soggetti pubblici e privati, a cui hanno aderito successivamente altri sette soggetti pubblici e privati per un totale di 69 soggetti, per l'avvio del processo di pianificazione partecipata per la riqualificazione e valorizzazione dell'Alto bacino fluviale dell'Adda in Provincia di Sondrio;

il fiume Adda ed i suoi affluenti hanno fortemente segnato lo sviluppo del territorio valtellinese configurando uno storico rapporto tra le comunità della valle ed il fiume sotto diversi aspetti quali:

- l'utilizzo idroelettrico delle acque in rapporto alla vita del fiume e dei suoi affluenti e la fruizione turistica delle montagne e degli ambiti vallivi;
- le situazioni di dissesto idrogeologico e le alluvioni quale quella catastrofica del luglio 1987 con i relativi piani di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;
- la valenza ambientale e paesaggistica del sistema delle acque con il fiume ed i torrenti che caratterizzano ecologicamente gli ambiti alpini e le fasce ripariali di fondovalle;
- la presenza di una fauna ittica di valore sotto diversi aspetti: economico, fruttivo, turistico-sportivo;

è quindi intenzione di tutte le parti interessate stipulare il "*Contratto di fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda*", documento teso all'attuazione delle politiche delineate dalla Comunità Europea con la Direttiva 2000/60/CE (all'art. 14) e "direttive figlie", che promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della direttiva stessa, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici;

la predetta Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, impone agli Stati membri di individuare i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e di assegnarli a singoli distretti idrografici;

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli 61, 62, 63, 65, 67 e 68 bis relativi alle competenze delle regioni, promuove la partecipazione degli enti locali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, ai piani di bacino distrettuali, ai relativi piani stralcio, ai contratti di fiume e ai Piani di Tutela delle acque;

il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii) per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico; con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 è stato Adottato il "*Piano di gestione del Distretto Idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021*", ed in particolare nell'Allegato 7.3 all'Elaborato 7, si ritiene prioritario dar seguito, a livello regionale, alla promozione di Contratti di fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) valide nei sottobacini regionali del Bacino del Po;

nel Piano Territoriale Regionale (BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1°S.S.) Regione Lombardia ha espressamente dichiarato che "*nell'intento di passare da politiche di tutela dell'ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesaggistico/ambientali, promuove per la riqualificazione dei bacini regionali processi partecipati (...) di Contratti di fiume (...) individuati nel Piano di Tutela e Uso delle Acque (DGR 2244/06) come azioni sinergiche di risanamento nei bacini che presentano problemi di recupero della qualità delle acque (Documento di Piano, Cap. 1.6.2.)*"; nella revisione del Documento

di D.g.r. 30 ottobre 2017 - n. X/7279 - BURL SEO n. 50 del 16 dicembre 2017) viene aggiunto il Cap 1.6.3 *"Indirizzi orientativi per ambiti di cava: dalla difesa idrogeologica alle crisi idriche"*, in cui si dichiara l'esigenza di un allineamento con i piani e i progetti attualmente in corso, o di futura revisione, in Regione Lombardia tra cui, ad esempio, il Piano di Tutela delle Acque (DGR n. 6990 del 31/07/2017) il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, i Contratti di fiume, i progetti di sottobacino nonché le programmazioni territoriali e/o di settore quali programmi di sviluppo rurale, piani di gestione delle aree protette ecc..., integrando obiettivi di prevenzione e protezione dal rischio di alluvioni, miglioramento della qualità delle acque e riqualificazione territoriale;

in Regione Lombardia il Contratto di Fiume rientra tra gli strumenti della programmazione negoziata e, per quelli promossi da soggetti diversi dalla Regione, assume la forma di accordo di programmazione negoziata ex L. 662/96 art. 2 comma 203;

infine, Regione Lombardia sostiene che *"per intervenire sul contenimento dei processi di progressivo degrado e compromissione paesaggistica è necessario puntare sulla costruzione di una volontà collettiva di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio, che solo tale volontà coniugata con adeguate risorse umane, finanziarie e progettuali potrà garantire l'inversione delle tendenze al degrado paesaggistico-ambientale rilevate e che particolarmente significative in tale direzione sono le iniziative come i Contratti di fiume"* (PTR, Piano Paesaggistico Regionale, Indirizzi di tutela, Parte IV);

VISTE:

la L.R. n. 26 del 16.12.2003 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*;

la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 *"Legge per il governo del territorio"*;

VISTI ALTRESI':

la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare l'art. 13, comma 5, che prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici possano essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica;

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat");

la Carta di Aalborg, carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, sottoscritta ad Aalborg-Danimarca il 27 maggio 1994;

la Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;

la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (presentata dalla Commissione);

il Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Norme in materia ambientale;

il D.lgs 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio (GU n. 16 del 20 gennaio 2006 - supplemento ordinario n. 16);

RICHIAMATI INOLTRE:

il documento del 2° Forum Mondiale dell'Acqua che prevede i "Contratti di fiume" quali strumenti che permettono di *"adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci"*, 2000;

il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume tenutosi nel 2010, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze sul tema dei CdF e contribuire al miglioramento delle politiche d'intervento nei territori fluviali, che ha emanato la Carta Nazionale dei Contratti dei Fiume (V° Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume , Milano - Regione Lombardia - 2010), sottoscritta dalla maggioranza delle Regioni italiane;

i contenuti del documento di indirizzo per i Contratti di fiume, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro nato dalla collaborazione del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, che ne ha curato il coordinamento con il supporto tecnico di ISPRA, riguardante *"Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume"* del 12 marzo 2015;

le *"Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico"* del settembre 2017, realizzate nell'ambito dell'attività della Struttura di Missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, #Italiasicura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riconoscono i Contratti di fiume come strumenti indispensabili per un'approfondita fase di ascolto delle istanze del territorio in quanto processi partecipativi aperti ed inclusivi che consentano la condivisione di intenti, impegni e responsabilità;

la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici, per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento tra le quali identifica i Contratti di fiume, che sono anche richiamati nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), elaborato per dare impulso all'attuazione della SNAC, in quanto le azioni messe in campo attraverso i Contratti di fiume contribuiscono a migliorare la capacità di adattamento a livello dei bacini idrografici o dei singoli copri idrici;

la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 che costituisce lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e individua la gestione sostenibile della risorsa idrica nonché la creazione di comunità e territori resilienti come obiettivi strategici delle politiche nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e antropici, prevedendo espressamente gli strumenti di custodia, tra cui i Contratti di fiume, quali ambiti prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale;

L'istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume avvenuto con D.M. n. 77 del 8 marzo 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato ad armonizzare ed integrare tra loro gli approcci ai Contratti di fiume nelle diverse regioni italiane;

Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), approvato con DPCM 27 ottobre 2016, che nel Programma di misure (All. 7) e nel relativo Repertorio e database dei Programmi di misure distrettuale e regionali (All. 7.4), elenca la promozione di Contratti di fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) nei sottobacini regionali del bacino del Po (*KTM26-P5-a107 – Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta*);

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del Po approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

il Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990, che ricomprende i Contratti di Fiume tra le misure supplementari atte al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (*KTM26-P5-a107/a107.1/a107.2/a107.3*);

il Documento di Azione Regionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico della Lombardia, approvato con D.G.R. 19 dicembre 2016 n. 6028, che individua i Contratti di Fiume tra le azioni settoriali per l'adattamento (*Azioni Acqua 1-2-3*);

il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001;

Il PRS della Regione Lombardia, XI Legislatura, proposta approvata con d.g.r. XI/154 del 29 maggio 2018, sottolinea l'esigenza di sviluppare ulteriormente la governance dei bacini fluviali, con strumenti capaci di promuovere partecipazione, condivisione e responsabilità (Contratti di Fiume e Progetti strategici di sottobacino), nonché l'integrazione tra obiettivi di qualità degli ecosistemi acquatici e di difesa idrogeologica, attuando i relativi programmi d'azione ed indicando tra i risultati attesi quello dello "*Sviluppo e attuazione dei Contratti di Fiume e dei progetti Strategici di Sottobacino fluviale*" (R.A. 206.Ter. 9.6);

il Piano d'Ambito dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale(AATO);

il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della provincia di Sondrio;

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia;

I Piani di Indirizzo Forestale già approvati o in fase di approvazione ricadenti nell'Alto Bacino del Fiume Adda (già approvati: PIF Comunità Montana Valtellina di Sondrio – PIF Comunità Montana Valtellina di Morbegno – PIF Parco delle Orobie Valtellinesi – PIF Comunità Montana Alta Valtellina; in fase di approvazione: PIF Comunità Montana Valtellina di Tirano).

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ai sensi dell'art. 2, comma 203 della legge 662/96

TRA

Si prevede l'inserimento dei vari soggetti, man mano che perverranno le loro conferme della
volontà di approvazione del presente documento

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il Contratto di fiume contribuisce al *"perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale (con particolare riferimento alla Direttiva 2000/60/CE e alla Direttiva 2007/60/CE), in quanto utile strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, nonché un utile strumento per il coordinamento e la coerenza delle azioni e interventi previsti per le citate direttive"*¹. Nel medesimo documento viene puntualizzato che *"i Contratti di fiume devono essere coerenti con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino idrografico di riferimento/sub-bacino e per il territorio oggetto dei Contratti di fiume e comunque, qualora necessario, possono anche contribuire a riorientare e migliorare i contenuti degli strumenti di pianificazione locale"*, tra i quali ricadono anche quelli legati all'attività agricola, con particolare riferimento all'irrigazione, allo sviluppo rurale, nonché alla pesca.

Attraverso il presente Contratto di fiume si intendono raggiungere le finalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare dell'articolo 68 bis, che ha riconosciuto i CdF a scala nazionale con la seguente formulazione: *"I Contratti di fiume e di lago concorrono alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"*;

Il Contratto fa propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l'asse portante del Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella *"dimensione regionale e locale"* che l'Unione Europea intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative;

In particolare, si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e al principio dello sviluppo locale partecipato: in quanto processo di *governance* che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nel bacino del fiume una delle matrici della propria identità culturale;

Con il Contratto si contribuisce a sperimentare un nuovo sistema di *governance* per uno sviluppo sostenibile, che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e di tutela ambientale;

Un ruolo rilevante viene riconosciuto al Contratto di fiume anche in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per i corpi idrici e più in generale i bacini idrografici – su cui si palesano, con manifestazioni sempre più eclatanti, gli effetti locali dei cambiamenti climatici e che rappresentano lo snodo territoriale su cui si concentrano gli interessi legittimi dei diversi attori territoriali e la regolazione dei conflitti, unita alla necessità di assumere decisioni che garantiscano territori e bacini idrografici realmente resilienti;

Attraverso il Contratto di fiume la Regione Lombardia, ai sensi della L.r. 26/03, vuole promuovere la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico;

I Contratti di fiume costituiscono uno strumento di *governance* fondamentale per coordinare la pianificazione e gestione dei territori fluviali e promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica, definendo ed attuando, anche mediante i Progetti Strategici di Sottobacino ex art.55

¹ "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume " del 12 marzo 2015 (Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATTM e ISPRA)

bis LR 12/2005, azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze inquinologiche e idrogeologiche, di valorizzazione del paesaggio, di promozione della fruizione e di interventi ed azioni di riqualificazione fluviale ed ambientali oltre che di promozione culturale;

Proprio per la sua natura di processo condiviso continuo, il Contratto di fiume non ha un termine temporale prefissato, ma resta in essere fino a che rimane viva la volontà di aderirvi da parte dei soggetti sottoscrittori;

Essi, nel sottoscriverlo, si impegneranno al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità e mediante l'impegno delle proprie disponibilità umane e finanziarie, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli per ciò che riguarda l'attuazione delle singole azioni.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI INTERVENTO E SUA RAPPRESENTAZIONE

Il fiume Adda è il principale corpo idrico della Provincia di Sondrio, l'asta principale è interamente compresa nel territorio della Regione Lombardia ed il bacino imbrifero ricomprende anche la limitata valle di Poschiavo in territorio Svizzero (Canton Grigioni), che dal punto di vista idrografico ricade nel distretto idrografico del fiume Po.

Il territorio interessato dal presente Contratto di fiume è quello dell'Alto Bacino Idrografico del Fiume Adda sopralacuale rispetto al lago di Como.

ARTICOLO 3 – METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PROCESSO

Per sviluppare opportunamente il processo di CdF, in coerenza con il documento "*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume*" del 12 marzo 2015 (Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume, MATM e ISPRA) si è ritenuto fondamentale tener conto di criteri che favoriscano:

- l'attivazione di un processo partecipativo dal basso, per una esaustiva identificazione dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire risultati concreti e duraturi;
- la coerenza del CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si inserisce ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti sul territorio.

Il Contratto di fiume dell'Alto Bacino del Fiume Adda in Provincia di Sondrio, da un punto di vista metodologico si articola nelle seguenti fasi:

1. condivisione di un Documento d'Intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La sottoscrizione di tale documento è avvenuta in data 16 giugno 2015, da parte dei soggetti interessati e ha dato avvio all'attivazione del CdF;
2. messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali del territorio oggetto del CdF;
3. elaborazione di un Documento Strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integra gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio;

4. definizione di un Programma d'Azione (PA) con un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre/quattro anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze delle attività svolte e del relativo monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare il contratto ed approvare un nuovo PA;
5. messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF;
6. sottoscrizione di un Atto di impegno formale, il Contratto di fiume, che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti;
7. attivazione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti;
8. Informazione al pubblico: accessibilità al pubblico dei dati e delle informazioni sul Contratto di fiume, come richiesto dalle direttive 4/2003/CE (sull'accesso del pubblico all'informazione) e 35/2003/CE (sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali), attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale Web.

ARTICOLO 4 – SCENARIO STRATEGICO

Lo scenario strategico di riferimento rappresentato dal Quadro di sintesi del Documento Strategico (vd. *Allegato 2*), e dal Quadro sinottico (vd. *Allegato 3*) che costituiscono parte integrante del Contratto di fiume, si configura come strumento partecipato funzionale al recepimento e integrazione negli atti di programmazione e pianificazione locale degli Indirizzi e Misure condivisi nello sviluppo degli scenari tendenziali del processo di negoziazione.

Ai fini della stesura del documento sono stati raccolti i principali indirizzi della pianificazione, gli esiti del processo partecipativo: i Report dei tavoli tematici (vd. *Allegato 4*), il Report EASW (vd. *Allegato 5*) e una ricognizione dei caratteri territoriali declinati dal punto di vista del loro ruolo rispetto alle criticità e valenze del bacino.

Il Quadro sinottico (vd. *Allegato 3*), costituisce, da un lato, lo scenario strategico del Contratto di fiume dell'Alto Bacino del Fiume Adda; dall'altro, permette la definizione in continuo, di modificazioni e integrazioni di scenario, da portare all'approvazione dell'Assemblea di cui all'art. 6, in quanto strumento da utilizzare e implementare progressivamente:

- a) una sempre più condivisa individuazione e caratterizzazione dell'ambito del bacino, in tutte le sue articolazioni territoriali;
- b) la condivisione di misure sempre più efficaci di valorizzazione, contenimento del degrado e riqualificazione.

Gli Indirizzi e Misure multisettoriali che vi sono declinati, alle varie scale, permettono di sviluppare le strategie delineate nel Piano Territoriale Regionale e nella Pianificazione di Distretto per la valorizzazione, la riqualificazione e il contenimento del degrado del territorio dell'Alto bacino dell'Adda sopralacuale, con gli obiettivi di qualità delle acque, difesa dei suoli, sicurezza idraulica e qualità ecosistemica.

I principali obiettivi individuati nello scenario strategico sopra descritto sono:

- 1.1 Qualità e quantità di acqua
- 1.2 Aree marginali e boschive

1.3 Ambito fluviale

2.1 Pianificazione

2.2 Gestione del territorio

2.3 Conoscenze

3.1 Progetti singoli e di completamento delle rete fruitiva e turistica

3.2 Promozione generale del territorio e del turismo locale

3.3 Azioni virtuose di coordinamento tra vari soggetti

4.1 Progetti singoli e di completamento della rete fruitiva e turistica

4.2 Educazione ambientale

ARTICOLO 5 – PROGRAMMA D'AZIONE

Il Contratto di fiume individua e condivide attraverso la sua sottoscrizione un primo Programma d'Azione (vd. Allegato 6), che verrà periodicamente implementato e aggiornato in riferimento agli obiettivi individuati nello scenario strategico di riqualificazione e valorizzazione del corpo idrico e del territorio del bacino (vd. art. 4).

Il Programma d'Azione, che costituisce parte integrante del presente Contratto, (vd. Allegato 6) sarà composto da azioni concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e si configurerà come una raccolta di schede destinata ad essere costantemente aggiornata e arricchita, in coerenza con il carattere "in divenire" del processo di programmazione negoziata del Contratto di fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda.

Nel Programma d'Azione, per ciascuna delle azioni sono elencati: gli obiettivi al cui raggiungimento concorre (ex art.4); l'ambito territoriale di riferimento; una stima delle risorse complessive già allocate e di quelle ancora da reperire; il soggetto promotore e attuatore principale e gli altri soggetti attuatori; i tempi di realizzazione dell'azione.

Il Programma d'Azione è accompagnato da un Quadro Finanziario Complessivo (vd. Allegato 7) che restituisce, differenziati per ognuno dei soggetti coinvolti e/o attuatori, e raccolti per ogni Azione del programma, gli impegni finanziari (descritti nelle schede), così da fornire una informazione sintetica e immediata sulle risorse messe in campo nell'attuazione delle azioni previste.

Il Programma d'Azione è articolato in molteplici attività, in maggior parte già coperte da adeguata dotazione finanziaria ed in parte con copertura finanziaria da reperire, in quanto fattibilità, processualità e flessibilità sono tre elementi che necessariamente devono caratterizzare l'attuazione del Contratto di fiume, vista la complessità delle trasformazioni territoriali che vengono interessate e la molteplicità degli attori che vengono coinvolti.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

In forza del presente Contratto di fiume viene costituita l'"Assemblea del Contratto di fiume" composta dai Sindaci, Presidenti e Legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori o loro delegati. Alle riunioni del

Assemblea partecipa di diritto il Soggetto Responsabile di cui al successivo art. 7. L'assemblea include tutti i soggetti firmatari del presente Contratto di fiume.

L'Assemblea, al fine di promuovere la più ampia partecipazione e condivisione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Contratto di fiume e per garantire l'efficacia e la condivisione nel tempo delle decisioni assunte, organizza appositi tavoli di lavoro ed incontri di confronto e di informazione, aperti ai diversi portatori locali di interessi pubblici e privati. Tali strumenti di più ampia partecipazione potranno riferirsi ai diversi sottosistemi territoriali, ai diversi ambiti di intervento o alle tematiche trattate dalle azioni individuate.

L'Assemblea, nella definizione del programma generale di azioni future, dovrà tenere conto come riferimento privilegiato delle proposte che emergeranno dalle attività di partecipazione di cui sopra.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- sovrintende all'attuazione del Contratto di fiume e ne aggiorna i contenuti, condividendo lo scenario strategico di sviluppo sostenibile e durevole del territorio del sottobacino e le scelte di allocazione delle risorse;
- promuove e favorisce l'adesione al presente Contratto di fiume di tutti gli Enti pubblici compresi nell'ambito di intervento di cui al precedente art. 2 e, in caso di adesione successiva alla stipula, ne prende atto;
- valuta e approva le proposte di adesione di soggetti privati, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto al programma di interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie;
- approva le eventuali modificazioni e/o integrazioni dello scenario strategico del Contratto di fiume, di cui all'art. 4;
- approva le modificazioni e/o integrazioni e gli aggiornamenti del Programma d'Azione, di cui all'art. 5;
- riceve le comunicazioni relative alle eventuali modificazioni e/o integrazioni del Programma d'Azione, di cui all'art. 13, comma 5;
- prende atto delle relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto di fiume e del relativo Programma d'Azione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del "Soggetto Responsabile" di cui all'art. 7, da diramarsi con un minimo di quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Il "Soggetto Responsabile" è altresì tenuto a convocare l'Assemblea ogni qual volta ne faccia richiesta almeno il venti per cento dei suoi componenti.

L'Assemblea, ove ne ravvisi la necessità e ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, potrà decidere di dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e delle modalità di adozione delle decisioni che gli competono.

ARTICOLO 7 – SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni di cui al presente Contratto di fiume è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Nell'ambito delle decisioni assunte e condivise dall'Assemblea e approvate dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore, il Soggetto Responsabile, con la collaborazione del Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti:

- coordina l'attuazione di quanto previsto dal Contratto di fiume, anche in collaborazione con i responsabili di eventuali procedimenti correlati;
- assicura l'attivazione della metodologia, con i relativi strumenti e regole, definiti dall'art. 3 del presente Contratto di fiume a supporto dell'attività contrattuale;
- governa il processo complessivo di realizzazione del Programma d'Azione anche mediante periodiche riunioni con i soggetti promotori ed attuatori delle singole azioni;
- convoca e coordina i lavori dell'Assemblea e del Comitato Tecnico;
- verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione delle azioni previste;
- propone all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto di fiume di cui all'art. 13, coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 5;
- comunica all'Assemblea le eventuali modificazioni e/o integrazioni al Contratto di fiume di cui all'art. 13, comma 5;
- trasmette all'Assemblea relazioni annuali in ordine allo stato di attuazione del Contratto di fiume redatte sulla base delle relazioni inviate dai Soggetti Promotori e Attuatori.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI PROMOTORI E ATTUATORI

I soggetti promotori e attuatori delle azioni del Piano d'Azione del presente Contratto di fiume sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, sia i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Programma d'Azione (Allegato 6), sia i soggetti che pur non rientrando direttamente nel Programma d'Azione vogliono impegnarsi/dare il proprio contributo (anche non economico) per il raggiungimento degli obiettivi generali del Contratto stesso.

I compiti dei Soggetti Promotori e Attuatori sono:

- assicurare la completa realizzazione dell'attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Contratto di fiume;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'azione;
- concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso al raggiungimento degli obiettivi del Contratto di Fiume;
- collaborare con il soggetto responsabile alla verifica dell'attuazione degli impegni.

I Soggetti attuatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all'art. 13 del Contratto di fiume.

ARTICOLO 9 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico coordina l'attuazione delle azioni supportando il Soggetto Responsabile nell'espletamento dei relativi compiti.

Il Comitato Tecnico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori. Il Comitato Tecnico assicura una attività di supporto organizzativo all'Assemblea per le sue riunioni e per l'attivazione dei momenti di confronto decentrati e collabora con il Soggetto Responsabile di cui all'art.7 per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione del Contratto di fiume e del relativo Programma d'Azione.

Il Comitato Tecnico è così composto:

ARPA Lombardia
Autorità di bacino del fiume Po
Comunità Montana Alta Valtellina
Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Comunità Montana Valtellina di Tirano
Consorzio dei Comuni del BIM dell'Adda
ERSAF Lombardia - Parco Nazionale dello Stelvio
Parco delle Orobie Valtellinesi
Provincia di Sondrio
Regione Lombardia (DG Territorio e DG Ambiente)
Ufficio Territoriale della Montagna Sondrio
Comune di Sondrio
Gruppo Carabinieri Forestale di Sondrio
Soprintendenza beni ambientali
Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Ai lavori del Comitato Tecnico partecipa il Soggetto Responsabile, o un suo delegato. Inoltre, ai lavori del Comitato Tecnico possono partecipare, se convocati, i soggetti promotori e attuatori delle singole azioni, eventualmente esterni al Comitato stesso.

I lavori del Comitato Tecnico saranno coordinati dal Soggetto Responsabile, o da un suo delegato, che lo presiede.

All'interno del Comitato Tecnico possono essere istituiti gruppi di lavoro più ristretti per tematiche specifiche, coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico di sviluppo del bacino. Nello svolgimento delle sue attività il Comitato tecnico può avvalersi di esperti, facilitatori e competenze esterne.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

I soggetti sottoscrittori di seguito elencati prendono atto della dotazione finanziaria disponibile e dei fabbisogni necessari per l'attuazione delle azioni-attività individuate nel Programma d'Azione (*Allegato 6*) e nel Quadro Finanziario Complessivo (*Allegato 7*), nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo.

ARTICOLO 11 – TEMPI D'ATTUAZIONE

I tempi di attuazione del Contratto di fiume sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come individuati nelle schede descrittive del Programma d'Azione (*Allegato 6*) e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nei successivi aggiornamenti del Programma d'Azione.

Tali tempi potranno essere rimodulati secondo le modalità previste al successivo art. 13.

ARTICOLO 12 – STRUMENTI ATTUATIVI

Le azioni previste dal Programma d'Azione allegato, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l'aggiornamento del Programma stesso, potranno essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, specifici Accordi di Programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza.

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA D'AZIONE

I soggetti promotori e attuatori assicurano al responsabile del Contratto di fiume il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi.

La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui sopra costituisce presupposto alle erogazioni delle eventuali risorse finanziarie a disposizione.

Il Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato Tecnico, assicura inoltre il monitoraggio dell'efficacia delle azioni elaborando opportuni indicatori.

Il Contratto di fiume costituisce documento programmatico di riferimento per l'attuazione delle politiche e può essere modificato e/o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori, previa approvazione da parte dell'Assemblea.

Qualora la modificazione e/o l'integrazione costituiscano rimodulazione di singole azioni-attività previste dal Programma d'Azione, senza alterarne gli obiettivi di sviluppo e l'allocazione complessiva delle risorse, le stesse sono autorizzate dal Soggetto Responsabile che ne dà comunicazione all'Assemblea.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI NUOVE ADESIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Anche in fase successiva alla sottoscrizione del presente Contratto di fiume è consentita l'adesione di nuovi soggetti pubblici e privati.

Possono peraltro aderirvi i soggetti privati, associazioni ed altri enti ed organismi pubblici che, con la loro azione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici del contratto nei diversi campi d'azione (produttivo, finanziario, culturale, ambientale, ecc.), mettendo a disposizione risorse umane, conoscitive, finanziarie, o equivalenti.

L'Assemblea valuta le proposte di adesione specificando il contributo di ciascun soggetto in riferimento alle attività previste dal Programma d'Azione.

ARTICOLO 15 – INADEMPIMENTO E REVOCA

La mancata attuazione, verifica e monitoraggio del Programma d'Azione previsto dall'art.5 per fatto imputabile al Soggetto Attuatore dà luogo ad inadempimento.

Nell'ipotesi di cui sopra, il soggetto responsabile di cui all' Articolo 7 – Soggetto Responsabile comunica con lettera raccomandata o PEC in maniera analitica la natura dell'inadempimento ed in ragione della sua gravità assegna un termine congruo per l'adempimento tardivo, ove questo risulti ancora utile.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle eventuali indicazioni del soggetto responsabile, quest'ultimo attiva le procedure per la revoca di eventuali finanziamenti in ragione della titolarità dei fondi.

ARTICOLO 16 – RECESSO

I soggetti aderenti al presente Contratto di fiume possono recedere, con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'Ente.

L'Assemblea prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

ARTICOLO 17 – APPROVAZIONE ED EFFICACIA

Il presente Contratto di fiume dovrà essere approvato dagli organi competenti di ciascun soggetto sottoscrittore che vi aderiscono prima della sua sottoscrizione.

Con il provvedimento di approvazione dovrà essere individuato il rappresentante dell'Ente/Associazione in seno all'Assemblea.

Quanto previsto dal Contratto di fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda diverrà vincolante per ciascun soggetto dopo la sua approvazione da parte del rispettivo organo competente e la conseguente formale sottoscrizione da parte del rappresentante legale, o suo delegato.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – REPORT ANALISI CONOSCITIVA

ALLEGATO 2 – QUADRO DI SINTESI DOCUMENTO STRATEGICO

ALLEGATO 3 – QUADRO SINOTTICO

ALLEGATO 4 – REPORT PARTECIPAZIONE (TAVOLI TEMATICI)

ALLEGATO 5 – REPORT PARTECIPAZIONE (LABORATORIO EASW)

ALLEGATO 6 – PROGRAMMA D'AZIONE

ALLEGATO 7 – QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Sondrio, _____ data

Letto e sottoscritto

Le parti contraenti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....